



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16.10.1996  
COM(96) 496 def.

96/0247 (SYN)  
96/0248 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento  
delle posizioni di bilancio**

---

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura  
per i disavanzi eccessivi**

---

(presentati dalla Commissione)



# PATTO DI STABILITÀ PER GARANTIRE LA DISCIPLINA DI BILANCIO NELLA TERZA FASE DELL'UNIONE MONETARIA

## Relazione

### EFFETTI FAVOREVOLI DELLA DISCIPLINA DI BILANCIO PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

**Finanze pubbliche sane e soggette ad una rigorosa disciplina** costituiscono condizioni essenziali per una **crescita** forte e sostenibile accompagnata da una maggiore creazione di **occupazione**.

Un disavanzo di bilancio modesto riduce la quota del prodotto nazionale destinata al settore pubblico e alleggerisce l'onere imposto alla politica monetaria, contribuendo inoltre a suscitare aspettative di inflazione bassa e stabile. In un simile contesto la politica monetaria può consentire bassi tassi d'interesse. Ciò favorisce la crescita e l'occupazione creando spazio per l'investimento privato, con effetti benefici sul lato dell'offerta. Inoltre la disciplina di bilancio, facendo scendere il rapporto tra debito pubblico e PIL e riducendo quindi il peso degli interessi sul debito stesso, consente di ristrutturare la spesa pubblica destinandone una maggior quota ad obiettivi politicamente prioritari quali le infrastrutture e l'istruzione, che costituiscono fattori importanti per sostenere la crescita e l'occupazione a lungo termine.

### UNA CONVERGENZA DI BILANCIO DUREVOLE NELL'UEM

Per cogliere i frutti della moneta unica, occorre una **convergenza durevole** sotto il profilo economico e monetario **all'interno dell'UEM**. Ciò implica tra l'altro disavanzi di bilancio persistentemente bassi. Questo presupposto, largamente condiviso e sancito dal trattato, ha indotto il governo tedesco a proporre un "patto di stabilità per l'Europa" per garantire la disciplina di bilancio nella fase finale dell'UEM. Nel dicembre 1995, a Madrid, il Consiglio europeo ha confermato l'importanza cruciale della disciplina di bilancio ed ha preso atto dell'intenzione della Commissione di "presentare le proprie conclusioni sulle modalità per garantire la disciplina di bilancio e il coordinamento nell'unione monetaria ...".

Da allora la questione è stata oggetto di intenso dibattito sulla base, tra l'altro, della relazione presentata dalla Commissione al Consiglio europeo svoltosi a Firenze nel giugno 1996, secondo la quale eventuali nuove disposizioni dovrebbero: **i) essere definite nel quadro del trattato; ii) non modificare in alcun modo i requisiti necessari per la partecipazione all'UEM (nell'ambito del primo gruppo di paesi o in un momento successivo) e iii) essere concordate a livello dell'Unione, anche se destinate ad essere pienamente applicate solo agli Stati membri partecipanti alla moneta unica.**

Al Consiglio Ecofin informale di Dublino, nel settembre 1996, questi principi fondamentali e i principali lineamenti del futuro *patto di stabilità* sono stati largamente accettati.

Le proposte della Commissione per il *patto di stabilità*, in linea con la relazione sullo stato di avanzamento presentata a Firenze, rispettano i principi di cui sopra. Esse si presentano come atti di diritto derivato che rafforzano e chiariscono le disposizioni del trattato relative alla sorveglianza multilaterale e alla disciplina di bilancio. Perché siano efficaci, occorrerà che tali disposizioni siano accompagnate da un forte impegno politico di tutti gli interessati ad applicare rigorosamente le procedure del trattato, quali saranno state specificate e chiarite nel diritto derivato. Questo impegno potrebbe essere sancito da una dichiarazione del Consiglio europeo.

#### **UNA IMPOSTAZIONE PREVENTIVA E DISSUASIVA**

Le politiche di bilancio nazionali nella terza fase dell'UEM devono essere impostate in modo da lasciare un margine di manovra per far fronte a perturbazioni eccezionali e cicliche e per evitare disavanzi eccessivi. Inoltre le politiche di bilancio nazionali devono sostenere la politica monetaria unica orientata alla stabilità. Perché le politiche di bilancio degli Stati membri possano assolvere una funzione così ampia, è opportuno che perseguano **un obiettivo di bilancio a medio termine che preveda un saldo vicino al pareggio o positivo**. Il valore di riferimento del 3% del PIL indicato per il disavanzo va interpretato, in circostanze normali, come un massimale.

Per garantire che vengano evitati disavanzi eccessivi, la Commissione propone una strategia articolata su due fronti: un **sistema di allarme preventivo** per individuare e correggere gli slittamenti di bilancio prima che facciano salire il disavanzo sopra il tetto del 3% e un **insieme di regole dissuasive** che abbiano un effetto deterrente sufficiente per indurre gli Stati membri ad evitare disavanzi eccessivi o ad adottare provvedimenti per correggerli tempestivamente qualora essi si manifestino.

#### **Migliorare la prevenzione: il rafforzamento della sorveglianza**

Sfruttando la possibilità di adottare strumenti di diritto derivato offerta dall'articolo 103, paragrafo 5, occorre rafforzare la sorveglianza multilaterale per quanto riguarda i parametri di bilancio in modo da dar vita ad un **sistema di allarme preventivo**. La sorveglianza rafforzata si fonderebbe sull'obbligo imposto agli Stati membri che hanno adottato la moneta unica di presentare **programmi di stabilità** che fissino obiettivi di bilancio a medio termine e altri parametri pertinenti. Gli obiettivi di bilancio a medio termine nazionali dovrebbero essere un saldo vicino al pareggio o positivo, ma è opportuno consentire una certa differenziazione tra un paese e l'altro. Una simile obiettivo non sarebbe contrario all'esperienza storica, visto che la maggioranza degli Stati membri aveva un saldo di bilancio vicino al pareggio prima della prima crisi petrolifera. Gli obiettivi a medio termine dovrebbero consentire agli Stati membri di rispettare il massimale del 3% in qualsiasi circostanza, salvo recessioni economiche insolitamente gravi o altri eventi eccezionali. I programmi di stabilità dovrebbero essere resi pubblici.

**Lo scostamento dagli obiettivi di bilancio di un saldo prossimo al pareggio o positivo** fissati nei programmi di stabilità darebbe luogo ad un **avvertimento** da parte della Commissione, a seguito del quale il Consiglio potrebbe decidere di formulare allo Stato

membro interessato raccomandazioni affinché prenda i provvedimenti necessari per evitare di superare il massimale del 3%.

Il rafforzamento della sorveglianza al livello comunitario consentirà anche di dedicare maggiore attenzione al coordinamento delle politiche di bilancio nell'ambito dell'UEM per garantire la coerenza delle diverse posizioni di bilancio.

### **Incrementare la capacità di dissuasione: il rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi**

L'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi (comprese le sanzioni che ne rappresentano lo stadio finale) deve essere chiarita ed accelerata in modo che funzioni da deterrente efficace. Le disposizioni legislative proposte includono i seguenti principali elementi:

- la fissazione di termini per i principali passi della procedura in modo che le sanzioni siano applicate, se necessario, entro l'anno civile successivo a quello nel quale il disavanzo eccessivo viene riscontrato;
- in tale contesto, la definizione delle circostanze "eccezionali e temporanee" nelle quali è ammesso il superamento del valore di riferimento;
- la predeterminazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie.

La Commissione ritiene che le sue proposte di atti di diritto derivato debbano, per la loro portata, avere per base giuridica l'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma. Ai sensi di detta disposizione, che si riferisce all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi in generale, il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. La Commissione ritiene che la credibilità del patto di stabilità, con il quale tutti i paesi si impegnano a perseguire la stabilità di bilancio, sarà consolidata dal voto unanime degli Stati membri. Di conseguenza, il regolamento proposto e le disposizioni del protocollo n. 5, il cui contenuto attuale rimane immutato, formeranno un nuovo insieme integrato di norme.

**La procedura per i disavanzi eccessivi può essere accelerata** sostanzialmente fissando termini precisi per i passi fondamentali. Si suggerisce che, nello scenario standard (cfr. allegato 1) la decisione sull'esistenza del disavanzo eccessivo e la formulazione delle raccomandazioni abbiano luogo entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello nel quale il disavanzo eccessivo si manifesta; qualora il Consiglio ritenga che lo Stato membro non abbia preso misure sufficienti per correggere il disavanzo, i passi rimanenti della procedura e l'imposizione delle sanzioni dovrebbero essere compiuti entro il mese di dicembre dello stesso anno. Sarebbe possibile avviare la procedura anche prima se il disavanzo programmato fosse superiore al limite del 3% o se il Consiglio avesse già raccomandato azioni correttive nell'ambito del sistema di allarme preventivo a norma dell'articolo 103; tuttavia la decisione che esiste un disavanzo eccessivo dovrebbe normalmente essere adottata sulla base dei dati comunicati nel mese di marzo.

Ai fini dell'individuazione di un disavanzo eccessivo, alcune delle definizioni di cui all'articolo 104 C possono essere chiarite per rimuovere ogni incertezza, anche se il Consiglio dovrà sempre mantenere un margine discrezionale. In particolare è possibile chiarire in qualche misura l'interpretazione dei termini "**eccezionale e temporaneo**": è improbabile che si possano prevedere esplicitamente tutti i fattori pertinenti, ma si compie

un tentativo di illustrare quantitativamente ciò che si intende per severa flessione economica.

L'accelerazione delle fasi successive della procedura dipende in modo cruciale dal modo in cui si valuterà se lo Stato membro abbia dato o meno "seguito effettivo" alle raccomandazioni rivoltegli. La Commissione propone di prendere le decisioni del governo pubblicamente annunciate come base per la valutazione dell'adeguatezza delle misure correttive. La partecipazione dei Parlamenti nazionali alla messa in atto di tali misure, se richiesta dalla legislazione nazionale, non dovrebbe ostacolare la tempestiva applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi e diminuirne l'urgenza. Si suggerisce perciò di stabilire un termine relativamente breve entro il quale il governo deve adottare le misure (ad esempio quattro mesi a partire dalla data nella quale il Consiglio ha formulato le raccomandazioni a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 6). Se il governo non prendesse provvedimenti entro il termine impartito o se i provvedimenti fossero giudicati insufficienti dal Consiglio, si passerebbe al passo successivo della procedura. Se, dopo il giudizio positivo del Consiglio sul pacchetto di misure proposto, alcune di esse fossero ritirate o respinte dal Parlamento nazionale senza essere sostituite da altre misure equivalenti, il Consiglio potrebbe decidere subito di compiere il passo successivo.

In qualsiasi caso la durata massima della procedura nel suo complesso, inclusa l'eventuale decisione di infliggere sanzioni, non dovrebbe superare i dieci mesi. Se a prima vista i tempi suggeriti sopra possono sembrare brevi, si dovrebbe riconoscere che la formulazione di raccomandazioni da parte del Consiglio e le misure previste nelle fasi successive della procedura non potrebbero certo cogliere di sorpresa un governo, che di fatto avrà avuto a disposizione un tempo assai più lungo per mettere a punto misure correttive. Inoltre, la gravità del determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase giustifica un intervento urgente di tutti gli interessati.

È inoltre necessario **specificare meglio come sarebbero applicate le sanzioni**. A tal fine si propone che, di norma, le sanzioni comportino in ogni caso l'obbligo di costituire un deposito infruttifero, eventualmente integrato da una o più delle sanzioni non pecuniarie previste dal trattato, a discrezione del Consiglio.

L'ammontare del deposito, da calcolarsi in % del PIL, deve essere sufficientemente elevato da avere un effetto deterrente, senza tuttavia diventare insostenibile e perdere quindi credibilità o avere effetti controproducenti. In base a questi principi, la Commissione propone che il deposito sia costituito di un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL, e di un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo e il valore di riferimento del 3%; l'ammontare annuo del deposito dovrebbe essere limitato ad un massimale dello 0,5% del PIL. Questi valori implicano che un disavanzo superiore al 6% del PIL non darebbe luogo ad una sanzione proporzionalmente maggiore. Il grafico in allegato illustra le implicazioni quantitative della regola proposta.

Il deposito iniziale verrebbe trasformato in ammenda se entro due anni non venissero presi provvedimenti sufficienti per correggere il disavanzo eccessivo. I depositi verrebbero costituiti presso la Commissione e gli interessi sui medesimi e le ammende costituirebbero risorse del bilancio generale delle Comunità europee.

Allegato 1 - Come funzionerebbe la procedura per i disavanzi eccessivi iniziando in marzo


o N

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
		Gli Stati membri comunicano i dati (1)	Il comitato monetario formula il suo parere	Ecofin decide se il disavanzo è eccessivo e formula raccomandazioni				Ecofin valuta se sia stato dato "effettivo seguito" e decide se pubblicare raccomand.	Ecofin intima misure specifiche		Ecofin decide di applicare sanzioni
		Comm. prepara relazione	Comm. prepara parere					Gli Stati membri comunicano i dati (1)			

1 e successivi

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
		Gli Stati membri comunicano i dati (1)	Ecofin decide se abrogare o intensificare sanzioni					Gli Stati membri comunicano i dati (1)			

A norma del regolamento (CE) n. 3605/93 gli Stati membri devono comunicare i dati di bilancio due volte l'anno, la prima entro il 1° marzo e la seconda entro il 1° settembre.





**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

**per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento  
delle posizioni di bilancio** 96/0247 (SYN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri assicura condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria è necessaria una disciplina di bilancio per garantire la stabilità monetaria;

(2) considerando che le politiche di bilancio nazionali devono essere impostate in modo da conservare un margine di manovra per l'adattamento a turbolenze eccezionali e cicliche e per evitare disavanzi eccessivi;

(3) considerando che nel contesto della moneta unica lo stretto coordinamento della politica di bilancio e delle altre politiche economiche assume maggiore importanza;

(4) considerando che il valore di riferimento del 3% del PIL specificato per il disavanzo pubblico nell'articolo 1 del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi va considerato, in circostanze normali, come un massimale; che pertanto i bilanci statali dovrebbero mirare, nel medio periodo, ad un saldo vicino al pareggio o positivo, tenendo debitamente conto della diversità delle situazioni nazionali;

(5) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, va sviluppata in modo da dar vita ad un sistema di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire uno Stato membro della necessità di prendere misure correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo; che la procedura di sorveglianza multilaterale dovrebbe continuare a sorvegliare in tutti i suoi aspetti l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2;

(6) considerando che il presente regolamento costituisce parte del *patto di stabilità* inteso ad assicurare la disciplina di bilancio nella terza fase dell'UEM; che il patto comporta due elementi principali, ossia i) il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio e ii) l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i

disavanzi eccessivi; che, sotto il secondo di tali aspetti, vengono fissati dei termini per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi e vengono specificate le sanzioni che possono essere inflitte;

(7) considerando che le disposizioni relative all'accelerazione e al chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono contenute nel regolamento ... del Consiglio;

(8) considerando che gli Stati membri che adotteranno la moneta unica sono quelli per i quali sarà stato accertato, a norma dell'articolo 109 J, che hanno realizzato un alto grado di convergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sostenibile della finanza pubblica; che il mantenimento di sane posizioni di bilancio in detti Stati membri è indispensabile per assicurare la stabilità monetaria e per creare condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che per detti Stati membri va impiegata la denominazione di Stati membri senza deroga, conformemente all'articolo 109 K;

(9) considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturata nelle prime due fasi dell'Unione economica e monetaria nell'uso dei programmi di convergenza come strumenti per stabilire obiettivi e parametri di riferimento per l'azione di sorveglianza; che è opportuno imporre agli Stati membri senza deroga l'obbligo di presentare programmi di bilancio a medio termine (da denominarsi programmi di stabilità) ed è quindi necessario definire i principali contenuti di detti programmi; che occorre stabilire i termini per la presentazione dei programmi di stabilità e dei loro aggiornamenti;

(10) considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è opportuno richiedere agli Stati membri senza deroga di rendere pubblici i rispettivi programmi di stabilità;

(11) considerando che occorre stabilire norme per l'esame dei programmi di stabilità da parte del Consiglio;

(12) considerando che la sorveglianza dei programmi di stabilità va svolta nell'ambito della sorveglianza multilaterale; che occorre dedicare particolare attenzione allo scostamento dagli obiettivi del programma in materia di avanzo o disavanzo pubblico; che per evitare un grave deterioramento della posizione di bilancio di uno Stato membro senza deroga è opportuno che il Consiglio possa raccomandare allo Stato membro interessato di intraprendere azioni correttive; che nell'eventualità che lo slittamento di bilancio persista il Consiglio dovrebbe rafforzare e rendere pubbliche le sue raccomandazioni;

(13) considerando che è necessario stabilire norme analoghe per i programmi e la sorveglianza degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## SEZIONE I

### **Programmi di stabilità**

#### *Articolo 1*

1. Ciascuno Stato membro senza deroga presenta al Consiglio e alla Commissione un programma di stabilità.
2. Il programma di stabilità contiene:
  - a) l'obiettivo a medio termine e il sentiero di adeguamento prospettati per l'avanzo/il disavanzo pubblico espresso in percentuale del PIL nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;
  - b) ipotesi sul previsto andamento dell'economia, con proiezioni per i principali parametri, quali la variazione del PIL in termini reali, i tassi di occupazione e disoccupazione, l'inflazione e altre variabili economiche fondamentali;
  - c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio presi per conseguire gli obiettivi del programma;
  - d) l'impegno a prendere ulteriori provvedimenti se necessario per evitare lo scostamento dagli obiettivi.
3. Le informazioni sui sentieri prospettati per il rapporto tra avanzo/disavanzo pubblico e PIL e per il rapporto tra debito pubblico e PIL e le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e abbracciano, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

#### *Articolo 2*

1. I programmi di stabilità vengono presentati prima del 1° gennaio 1999. Successivamente vengono presentati programmi aggiornati ogni anno, al più tardi due mesi dopo la presentazione della proposta di bilancio annuale da parte del governo dello Stato membro interessato al rispettivo Parlamento nazionale. Gli Stati membri che abbiano inizialmente beneficiato di una deroga successivamente abolita in conformità dell'articolo 109 K, paragrafo 2 presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione di abolizione.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.

## SEZIONE 2

### **Sorveglianza delle posizioni di bilancio e sistema di allarme preventivo**

#### *Articolo 3*

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, il Consiglio verifica che, considerata la specifica situazione nazionale, l'obiettivo di bilancio a medio termine del programma di stabilità sia un saldo vicino al pareggio o positivo, che le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e che le misure prese o proposte siano sufficienti per seguire il sentiero di adeguamento indicato verso l'obiettivo a medio termine.
2. Il Consiglio procede all'esame dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, può approvare il programma di stabilità. Se invece ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere resi più rigorosi, il Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 4, rivolge di norma allo Stato membro in questione le opportune raccomandazioni affinché aggiusti il suo programma.
3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 4*

1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3 il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti, in atto o probabili, dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) definito nel programma di stabilità in materia di avanzo/disavanzo pubblico.
2. Qualora individui uno scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) il Consiglio provvede di norma, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, a rivolgere allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché prenda le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.
3. Qualora dalla successiva sorveglianza risulti che lo scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) persiste o si aggrava, il Consiglio rivolge di norma allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché intraprenda azioni correttive specifiche e, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, può rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
4. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3 il Consiglio valuta inoltre le posizioni di bilancio complessive, effettive e previste, per la zona

dell'UEM nel suo insieme, quali risultano dai programmi nazionali di stabilità e dai relativi aggiornamenti.

#### *Articolo 5*

Nel riferire al Parlamento europeo conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, secondo comma, il Presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza svolta nel quadro del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) . DEL CONSIGLIO**

**per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura  
per i disavanzi eccessivi**

96/0248 (CNS)

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri assicura condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'unione economica e monetaria è necessaria una disciplina di bilancio per garantire la stabilità monetaria;

(2) considerando che le politiche di bilancio nazionali devono essere impostate in modo da conservare un margine di manovra per l'adattamento a perturbazioni eccezionali e cicliche e per evitare disavanzi eccessivi; che è opportuno dare un'interpretazione rigorosa del concetto di circostanze eccezionali e temporanee, che potrebbe comportare una quantificazione del concetto di crescita negativa, in termini reali, di entità significativa;

(3) considerando che il protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi contiene disposizioni di attuazione della procedura di cui all'articolo 104 C; che sono necessarie ulteriori disposizioni di attuazione; che, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma, il Consiglio adotta le opportune disposizioni a tal fine; che le disposizioni del presente regolamento costituiscono, insieme a quelle del protocollo, un nuovo insieme integrato di regole;

(4) considerando che, in virtù dell'articolo 109 K, paragrafo 3, l'articolo 104 C, paragrafi 9 e 11, si applica soltanto agli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica;

(5) considerando che occorre stabilire dei termini per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi per assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che occorre specificare le modalità di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 104 C del trattato a carico degli Stati membri che persistono nel non correggere una situazione di disavanzo

eccessivo, al fine di assicurare l'efficace applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(6) considerando che il presente regolamento costituisce parte del *patto di stabilità* inteso ad assicurare la disciplina di bilancio nella terza fase dell'UEM; che il patto comporta due elementi principali, ossia i) il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio e ii) l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; che, sotto il primo di tali aspetti, viene instaurato un sistema di allarme preventivo nell'ambito del quale vengono individuati gli eventuali scostamenti dai sentieri di bilancio a medio termine degli Stati membri, in modo che il Consiglio possa rivolgere agli Stati interessati le opportune raccomandazioni affinché prendano misure correttive prima che il disavanzo assuma dimensioni eccessive;

(7) considerando che le disposizioni relative al rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio sono contenute nel regolamento ... del Consiglio;

(8) considerando che la sorveglianza rafforzata ai sensi del regolamento ... e la sorveglianza da parte della Commissione delle situazioni di bilancio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2 forniscono una base per la rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(9) considerando che, alla luce di quanto precede, un tempo massimo complessivo di dieci mesi dalla data della relazione della Commissione o di un altro atto di attivazione della procedura fino all'eventuale applicazione delle sanzioni, qualora esse si rendano necessarie, sembra realistico ed appropriato ai fini di esercitare sullo Stato membro interessato la pressione necessaria ad indurlo a prendere misure correttive; che, qualora la procedura si avviasse nel mese di marzo, le sanzioni potrebbero essere applicate entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha preso inizio;

(10) considerando che la raccomandazione del Consiglio o le misure prese nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi non coglierebbero di sorpresa un governo che, di fatto, avrebbe avuto a disposizione un tempo molto più lungo per preparare misure correttive; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale tutti gli interessati dovranno reagire tempestivamente;

(11) considerando che, ai fini della correzione del disavanzo eccessivo, il governo dello Stato membro interessato dovrà prendere, se la sua legislazione lo richiede, misure alla cui approvazione dovrà essere associato il Parlamento nazionale; che il processo decisionale nazionale, conformemente all'articolo 3 del protocollo n. 5, non dovrebbe in sé ritardare la tempestiva attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(12) considerando che, perché la procedura per i disavanzi eccessivi abbia sufficiente forza dissuasiva, occorre, a titolo di prima sanzione decisa dal Consiglio, richiedere allo Stato membro interessato di costituire un deposito infruttifero di entità adeguata;

(13) considerando che la definizione delle sanzioni, secondo una scala prestabilita, fa venir meno l'incertezza e consente pertanto a tutte le parti interessate dalla procedura di agire con piena cognizione di causa; che è appropriato che l'entità del deposito sia commisurata al

PIL del paese interessato; che è opportuno che il deposito si componga di un elemento fisso, dovuto in tutti i casi nei quali sia imposta una sanzione pecuniaria, e di un elemento variabile proporzionale alla misura nella quale il disavanzo supera il valore di riferimento del 3% del PIL; che è opportuno fissare anche un massimale, in percentuale del PIL, per evitare che le sanzioni abbiano effetto controproducente;

(14) considerando che, qualora la costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro interessato a correggere il disavanzo eccessivo, occorre intensificare le sanzioni; che in tale eventualità è opportuno trasformare il deposito in ammenda e chiedere allo Stato membro interessato di costituire un nuovo deposito infruttifero;

(15) considerando che l'adozione da parte dello Stato membro interessato di misure intese a correggere il disavanzo eccessivo costituisce il primo presupposto per l'abrogazione delle sanzioni; che significativi progressi nella correzione del disavanzo eccessivo possono comportare l'alleggerimento delle sanzioni, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12; che l'abrogazione dell'insieme delle sanzioni può aver luogo solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

(16) considerando che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea<sup>1</sup>, stabilisce disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;

(17) considerando che, a norma dell'articolo 109 F, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE vanno intesi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

## **SEZIONE 1**

### **Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi**

#### *Articolo 1*

1. Il Consiglio decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6 entro tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio. Se decide, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6, che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.

---

<sup>1</sup> GU n. L 332 del 31.12.1993, pag. 7.



2. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, se è provocato da un evento inabituale che non è soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed ha forti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche oppure se è provocato da una grave recessione economica, in particolare in caso di crescita annua negativa, in termini reali, di entità significativa. Inoltre, se l'evento inabituale o la grave recessione economica cessano, o si prevede che debbano cessare, entro l'anno civile successivo a quello nel quale il disavanzo supera il valore di riferimento, le previsioni di bilancio elaborate dalla Commissione devono indicare che il disavanzo scenderà sotto il valore di riferimento nel medesimo anno successivo.

#### *Articolo 2*

1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 8, qualora determini che non vi è stato dato seguito effettivo, viene presa entro quattro mesi dalla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo adottata a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 6 e dalla formulazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.
2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, può fondare la sua decisione su decisioni ufficiali e pubbliche del governo dello Stato membro interessato. Se queste decisioni pubbliche ed ufficiali non vengono tradotte in legge, qualora ciò sia necessario, dagli organi legislativi nazionali entro il termine definito dal Consiglio nelle raccomandazioni [formulate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7] o se le decisioni stesse vengono sostanzialmente modificate nel corso del processo di approvazione, il Consiglio determina nuovamente se sia stato dato seguito effettivo alle proprie raccomandazioni.

#### *Articolo 3*

La decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di prendere misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9, è adottata entro un mese dalla decisione del Consiglio che determina, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

#### *Articolo 4*

Se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 104 C, paragrafo 11, il Consiglio decide, di norma, di applicare le misure ivi contemplate. La decisione viene adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro di prendere misure di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

## *Articolo 5*

Tra le date di comunicazione dei dati, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e la decisione del Consiglio di applicare sanzioni, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, non deve intercorrere un periodo di tempo complessivamente superiore a dieci mesi.

## *Articolo 6*

La decisione del Consiglio di intensificare le sanzioni (ad eccezione dell'imposizione di ammende, disciplinata dall'articolo 9 del presente regolamento) in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 11, o di abrogare alcune o tutte le decisioni adottate in precedenza, in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 12, è adottata entro due mesi dalle date di comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio.

## SEZIONE 2

### **Sanzioni**

## *Articolo 7*

Se decide di applicare sanzioni ad uno Stato membro in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 11, il Consiglio richiede, di norma, la costituzione di un deposito infruttifero. Oltre ad imporre la costituzione di tale deposito, esso può decidere di applicare le misure di cui al primo e al secondo trattino del medesimo paragrafo.

## *Articolo 8*

Se il disavanzo eccessivo deriva dalla mancata osservanza del criterio relativo al rapporto tra il disavanzo pubblico ed il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), l'ammontare del deposito è costituito di un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL, e di un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo, espresso in percentuale del PIL, dell'anno nel quale il disavanzo è stato ritenuto eccessivo e il valore di riferimento. L'ammontare annuo del deposito non può superare lo 0,5% del PIL.

Se il disavanzo eccessivo deriva solamente dalla mancata osservanza del criterio relativo al rapporto tra il debito pubblico ed il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera b), l'ammontare del deposito è uguale ad un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL.

## *Articolo 9*

Il deposito iniziale viene, di norma, convertito in ammenda se entro i due anni successivi il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto. Il Consiglio può decidere di applicare, in aggiunta all'ammenda, le misure di cui all'articolo 104 C,

paragrafo 11, primo e secondo trattino, qualora queste non siano state applicate al momento in cui sono state decise le prime sanzioni. Contemporaneamente lo Stato membro è invitato a costituire un nuovo deposito infruttifero calcolato secondo le modalità stabilite all'articolo 8 del presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio può decidere di abrogare alcune o tutte le sanzioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino qualora lo Stato membro stia compiendo progressi significativi, ma non ancora sufficienti nella correzione del disavanzo eccessivo.

#### *Articolo 11*

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo viene abrogata. Le ammende percepite in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento non vengono rimborsate allo Stato membro interessato.

#### *Articolo 12*

I depositi di cui all'articolo 8 del presente regolamento vengono costituiti presso la Commissione. Gli interessi sui depositi e le ammende di cui all'articolo 9 del presente regolamento costituiscono risorse del bilancio generale delle Comunità europee.

#### *Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ISSN 0254-1505

COM(96) 496 def.

# DOCUMENTI

IT

09 01 10

---

N. di catalogo : CB-CO-96-523-IT-C

ISBN 92-78-10369-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

/R

---